

**CONTRATTO¹ TIPO PER LA VENDITA DI FORMAGGI
“A CONSEGNA IMMEDIATA”**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Venditore”,

E

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ C.F. _____,
P.IVA _____, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se
società) _____, nato a _____ il _____ e residente
a _____ in Via _____ n. _____, C.F. _____, di
seguito indicato come “Compratore”,

in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

I) DURATA

Il contratto è “a consegna immediata” in quanto la consegna avviene contestualmente alla stipula
del contratto.

Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti VII e VIII.

II) PRODOTTI E CARATTERISTICHE

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto,
sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia² e sono le seguenti:

¹ Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

² I prodotti oggetto del contratto vengono venduti secondo le norme previste dal Decreto legislativo n. 109 del 27
gennaio 1992 (attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE) concernenti l’etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari.

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP-STG vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste
dal Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i., e nel
rispetto di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione.

- Denominazione di vendita _____
- Caratteristiche _____
- Imballaggio e confezionamento:
 - sfuso _____
 - confezionato _____

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:

- deteriorabile
- non deteriorabile.

III) CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI

Le parti stabiliscono di:

- non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista fatta salva la facoltà di proporre reclamo di cui al successivo punto IV.

oppure

- procedere al campionamento e alle conseguenti analisi della merce, secondo le seguenti modalità³

e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche _____.

IV) RECLAMI

Qualora a seguito dell'effettuazione di verifiche la merce non risulti presentare le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, la parte interessata ne dà immediata comunicazione all'altra, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto X.

V) QUANTITÀ

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a _____.

VI) PREZZO

Il prezzo unitario di vendita è di _____ (Euro/unità di misura)

VII) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato⁴ entro _____ giorni dal _____ tramite la seguente modalità _____

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle

³ Per definire le modalità di campionamento e analisi le parti, qualora lo ritengano, possono fare riferimento al Reg. CE n. 213/2001 della Commissione del 9 gennaio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 2799/1999.

⁴ Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

VIII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

IX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

X) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

oppure

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

oppure

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della _____
(indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

oppure

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

oppure

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

XI) RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

_____, li _____

Venditore _____

Compratore _____

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- **III) (campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni);**

- **X) (risoluzione delle controversie),**

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore _____

Compratore _____